



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0012923-05/07/2011
Cl. 02.01 00/64.6

Alla RAI – Radiotelevisione Italiana
Direzione servizi generali
ROMA

e. p.c., Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Segretario generale
SEDE

Alla Direzione generale
per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e
l'arte contemporanea
SEDE

OGGETTO: RAI - Radiotelevisione Italiana – Verifica dell'interesse culturale dei beni immobili ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Si fa riferimento alla nota della Direzione servizi generali della RAI - Radiotelevisione Italiana prot. n. AS/SG/001814 del 10 giugno 2011, concernente l'oggetto, di cui si unisce copia per pronto riferimento, corredata, per la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, degli allegati in originale.

Al riguardo, nel rappresentare che questo Ufficio è sfornito di ogni competenza in merito al puntuale esame della situazione dei singoli immobili, si fa presente in via generale quanto segue.

Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice), trovano applicazione nei confronti delle cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1. Quest'ultima disposizione si riferisce, a sua volta, alle cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico *“appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico”*.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Con la nota sopra richiamata è stata posta la questione dell'applicabilità delle citate disposizioni alla RAI, avente forma giuridica di società di capitali e di cui non è controversa la natura di organismo di diritto pubblico, accertata nelle sedi giurisdizionali competenti.

Si rileva, in proposito, che il citato comma 1 dell'articolo 10 del Codice, nel riferirsi a "ogni altro ente ed istituto pubblico" ha inteso includere in tale ampia eniadi ogni e qualunque soggetto riconducibile all'ambito pubblicistico *lato sensu* inteso. E ciò a prescindere sia dalla forma giuridica del soggetto – stante l'acclarata neutralità, a tale fine, del ricorso alla forma societaria – sia della qualificabilità del soggetto quale ente pubblico in senso stretto, sia infine – come da tempo chiarito dalla giurisprudenza – ove il perseguimento di finalità d'interesse pubblico avvenga in maniera indiretta e mediata, attraverso l'utilizzo di strumenti privatistici, come nel caso degli enti pubblici economici (v. Cons. St., sez. VI, 5 ottobre 1995, n. 1061, che ha interpretato la medesima espressione, contenuta nel previgente articolo 4 della legge n. 1089 del 1939, nel senso dell'inclusione degli enti pubblici economici).

E' da evidenziare la circostanza che la prescrizione normativa in argomento, risalente, nella sua formulazione, alla legge n. 1089 del 1939, estende il regime di tutela dettato per i soggetti pubblici persino ad alcune persone giuridiche private in senso stretto e, segnatamente, ai soggetti privi di finalità lucrative disciplinati dal libro primo del codice civile. Ne consegue l'agevole conclusione secondo cui – *a fortiori* – il regime di cui al citato articolo 10, comma 1, del codice di settore non può non trovare applicazione nei confronti di ogni e qualsiasi soggetto rientrante nell'ambito pubblicistico *lato sensu* inteso.

Né appare rilevante, in senso contrario, l'eventuale perseguimento di fini di lucro, poiché tale aspetto rileva, come già detto, unicamente con riferimento alle persone giuridiche private in senso proprio e stretto.

Così intesa, la locuzione "ogni altro ente e istituto pubblico", usata dall'articolo 10, comma 1, *cit.*, ancorché, come detto, risalente al 1939, vale a operare un rinvio mobile alle acquisizioni attuali in materia di individuazione dei soggetti pubblici, che discendono dall'evoluzione dell'ordinamento giuridico, nazionale e comunitario.

In tal senso, non sembra potersi dubitare che nell'ambito applicativo dell'articolo 10, comma 1, del codice rientrino anche i così detti *organismi di diritto pubblico*. Quest'ultima nozione, introdotta per la prima volta dalle direttive comunitarie, è rilevante, come è noto, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano nel suo complesso, non solo ai fini dell'applicazione delle norme in materia di appalti, ma anche a numerosi altri effetti.

Le implicazioni nell'ordinamento giuridico interno della richiamata nozione di matrice comunitaria sono rese viepiù evidenti da una serie di indici normativi, desumibili dalla legislazione recente, tutta nettamente informata dall'impostazione "sostanzialistica" in materia di individuazione dei soggetti pubblici, propria del diritto comunitario. Numerose



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

sono, infatti, le disposizioni volte ad estendere interi ambiti di discipline pubblicistiche a soggetti a vario titolo partecipanti all'area del pubblico. Si pensi, per citare un solo esempio, all'articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce l'applicazione alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo dei principi pubblicistici in materia di reclutamento del personale e di conferimento di incarichi (comma 2) ed estende i divieti o limitazioni alle assunzioni vigenti per l'amministrazione controllante, tra l'altro, anche alle società controllate che abbiano natura di organismi di diritto pubblico (comma 2-bis, che include tali società pubbliche, tra l'altro, ove "svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale").

Occorre ricordare, infine, che – al di là dei riferimenti specifici contenuti in puntuali disposizioni normative del genere di quelle sopra richiamate – fondamentale importanza riveste, per la sua portata generale e di principio, l'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il quale stabilisce che "i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1". Disposizione, questa, che enuclea – in adesione al richiamato orientamento sostanzialistico – una nozione oggettiva di attività amministrativa, come tale attratta nell'ambito di operatività dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto deputato al suo svolgimento.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, deve pertanto ritenersi che la RAI sia pienamente soggetta all'applicazione dell'articolo 10, comma 1, del Codice e, conseguentemente, alle pertinenti disposizioni della Parte seconda del medesimo Codice, incluso l'articolo 12.

Da ultimo, si fa presente che, in ogni caso, i beni appartenenti alla RAI facenti parte del patrimonio della stessa anteriormente alla trasformazione in società per azioni sono comunque sottoposti – se ed in quanto ne ricorrano le condizioni – all'applicazione delle disposizioni del Codice più volte richiamate, in coerenza con quanto affermato dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato con il recente parere n. 4 del 26 maggio 2011. Con questo rescritto – particolarmente importante perché reso dal massimo Consesso amministrativo – è stato, infatti, definitivamente acclarato che il procedimento di verifica e la tutela interinale di cui all'articolo 12 del Codice trovano applicazione nei confronti dei beni appartenenti a soggetti pubblici che abbiano mutato, in qualunque modo, la propria natura giuridica, anche ove tale mutamento si sia verificato anteriormente all'entrata in vigore dello stesso Codice.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Occorrerà, pertanto, che gli uffici di codesto Ente provvedano ad iniziare il procedimento di verifica dinanzi alle Direzioni regionali competenti per territorio, secondo le modalità indicate sul sito www.benitutelati.it

Questo Ufficio legislativo resta, peraltro, a disposizione per ogni ulteriore necessità al riguardo che dovesse essere rappresentata dai competenti Uffici, al fine di assicurare la massima cooperazione interistituzionale.

In tale ottica può sin d'ora rappresentarsi la possibilità che siano definite, ove occorra, modalità operative concordate finalizzate ad accelerare e ulteriormente snellire le pratiche, nel rispetto della prioritarie esigenze della tutela. A tal fine potrà definirsi un apposito protocollo d'intesa, che, tuttavia, esorbitando il livello delle ordinarie competenze gestionali degli Uffici, dovrà essere definito e stipulato tra il Capo di Gabinetto di questo Ministero e il Direttore generale di codesto Ente.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Cons. Paolo Carpentieri